

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130

“Linee guida in materia di tirocini” in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca";
- VISTA la D.G.R. n. 122 del 24/02/17, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni.";
- VISTA la D.G.R. n.483 del 26/05/17, avente ad oggetto: "D.G.R. n.122/17. Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Ulteriori Determinazioni.";
- VISTA la D.G.R. n.818 del 31/07/2017, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni";
- VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: "Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico.";
- VISTE le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

VISTA	la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla D.G.R. n. 689/2015;
VISTO	il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA	la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al Dlgs n. 33/2013;
VISTO	il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA	la L.R. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017";
VISTA	la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019";
VISTA	la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 'Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019'";
VISTA	la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i contenziosi e variazione su partite di giro";
VISTA	la L.R. del 30/06/2017, n.18, avente ad oggetto: "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019";
VISTA	la D.G.R. del 5/07/2017, n.685, avente ad oggetto: "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n.18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata";
VISTA	la D.G.R. del 10/07/2017, n.697, avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.";
VISTA	la L.R. del 24/07/2017, n.19, avente ad oggetto: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA	la L. n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche al sistema penale";
VISTA	la L. n. 381 dell'8 novembre 1991, "Disciplina delle cooperative sociali";
VISTO	il D.L. n. 510 del 1° ottobre 1996, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla L. n. 608 del 28 novembre 1996, come modificato dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1180;
VISTA	la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;

VISTO	il D. Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.;
VISTA	la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
VISTO	il D. Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO	il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
VISTO	il D.Lgs. n. 124 del 24 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
VISTO	il D.Lgs n. 76 del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
VISTO	il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
VISTO	il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 – T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato";
VISTA	la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
VISTO	il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
VISTO	il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
VISTO	il Decreto Legislativo n. 150/2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTA	la L.R. n. 39 del 26 luglio 1993 "Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali" che, in attuazione dell'art. 9 della L. 381 dell'8 novembre 1991, istituisce e regola la sezione dell'albo regionale delle cooperative riguardante le cooperative sociali, determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio sanitari e definisce le misure di promozione della cooperazione sociale;
VISTA	la L.R. n. 28 del 20 luglio 2001 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili" con riferimento all'art. 3, che prevede che le finalità dell'inserimento lavorativo in forma dipendente delle persone disabili, cui all'art. 1 lett. a), sono realizzate, tra l'altro, attraverso iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro;

VISTA	la Legge Regionale del 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";
VISTA	la Legge Regionale del 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
VISTA	la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4, "Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro";
VISTA	la D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
VISTA	la D.G.R. n.1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
VISTA	la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che svolgono di formazione e orientamento";
VISTA	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1505 del 23 dicembre 2016 concernente l'implementazione del modello organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
VISTA	la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante "Europa 2020 - Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
VISTA	la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
VISTA	la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C 88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un <i>Quadro di qualità per i tirocini</i> , definendo il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;
RILEVATO	che con la richiamata Raccomandazione europea del 27 marzo 2014, la Commissione invita gli stati membri ad adottare un quadro di regole di riferimento per l'attivazione di tirocini di qualità in particolar modo per quel che concerne i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività al lavoro;
PRESO ATTO	che alla luce della citata Raccomandazione, e dell'importante evoluzione normativa di riforma del mercato del lavoro, è stato adottato il 25 maggio 2017 il richiamato Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome in materia di Linee Guida per i tirocini formativi e di orientamento;
CONSIDERATO	che la Regione Basilicata sostiene iniziative di politica attiva per il sostegno dell'occupazione, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurricolari intesi come percorsi di apprendimento svolti sul luogo di lavoro;

- EVIDENZIATO** che le nuove *Linee guida* intendono rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida del 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e per rafforzare la vigilanza sull'autenticità dei tirocini, al fine di far emergere eventuali forme di utilizzo distorto dell'istituto;
- PRESO ATTO** che le richiamate *Linee guida*, relative esclusivamente ai tirocini c.d. extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), non sono immediatamente operative ma forniscono principi comuni e standard minimi in materia di tirocini, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province autonome - in sede di recepimento - di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- CONSIDERATO** che la Regione Basilicata sostiene il continuo processo di aggiornamento della regolazione dei tirocini, già intrapreso con l'adozione della citata D.G.R. 116/2014, al fine di perseguire qualità degli obiettivi formativi, monitoraggio trasparente sulla realizzazione da parte di soggetti ospitanti e promotori dell'istituto in argomento e l'adeguata attività di controllo;
- RITENUTO** necessario, per quanto espresso in premessa, recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- RITENUTO** di approvare l'allegato A "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- RITENUTO** di dover stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, e che pertanto:
- a) dal 16 novembre 2017 cessa di produrre effetti giuridici la previgente disciplina regionale di cui alla D.G.R. 116/2014, salvo che nei casi di cui alle seguenti lettere b) e c):
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 16 novembre 2017 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli Avvisi Pubblici già pubblicati alla data del 16 novembre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro naturale scadenza;
- ATTESTATO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- ESPERITA** la consultazione della Commissione Regionale Tripartita in data 19 luglio 2017;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. di approvare l'allegato A "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

3. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, e che pertanto:
 - a) dal 16 novembre 2017 cessa di produrre effetti giuridici la previgente disciplina regionale di cui alla D.G.R. 116/2014, salvo che nei casi di cui alle seguenti lettere b) e c):
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 16 novembre 2017 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli Avvisi pubblici già pubblicati alla data del 16 novembre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro naturale scadenza;
4. di dare mandato al Dirigente dell' Ufficio Politiche del Lavoro dell'adozione degli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi compreso l'adozione del modelli di convenzione e di progetto formativo individuale (PFI);
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.



Anna Maria Martino

IL DIRIGENTE



Dr.ssa Maria Rosaria SABIA

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.

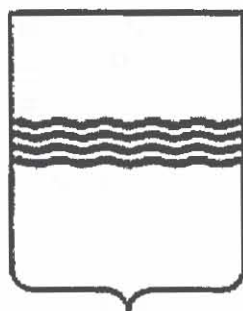
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Unione europea
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**



REGIONE BASILICATA

Assessorato Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Linee Guida in materia di
tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento

Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato/Regioni del 25 maggio 2017

Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali.....	2
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Durata del tirocinio	3
Art. 4 - Soggetti promotori.....	5
Art. 5 - Soggetti ospitanti.....	6
Art. 6 - Soggetto ospitante multilocalizzato	7
Art. 7 - Condizioni di attivazione.....	8
Art. 8 - Limiti numerici e premialità	8
Art. 9 - Modalità di attivazione.....	10
Art. 10 - Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico.....	10
Art. 11 - Garanzie assicurative.....	11
Art. 12 - Modalità di attuazione.....	11
Art. 13 - Tutorship.....	13
Art. 14 - Attestazione dell'attività svolta	14
Art. 15 - Indennità di partecipazione.....	15
Art. 16 - Monitoraggio	16
Art. 17 - Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.....	16
Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	17

Art. 1 Disposizioni generali

1. Con il presente disciplinare, adottato in attuazione delle "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, la Regione stabilisce norme per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari al fine di promuoverne il corretto utilizzo e l'integrazione con altri strumenti di politiche attive del lavoro nonché di prevenire le forme di abuso.
2. Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, è una misura di politica attiva finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, mirata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
5. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, vale a dire tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
6. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 16 marzo 2016 "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e

inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato –Regioni - "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale".

7. Il presente disciplinare si applica agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
 - a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
 - b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Art. 3 Durata del tirocinio

1. Salvo quanto previsto al comma 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari:
 - a) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), e d);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);
 - c) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è

ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal Centro per l'impiego, svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.

3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal comma 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al com. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicata l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite Avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal comma. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.
11. La Regione può altresì finanziare percorsi di tirocinio in favore di giovani non ancora abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate.

Art. 4
Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:
 - a) Centri per l'impiego;
 - b) Agenzie regionale LAB;
 - c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM(Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
 - d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - f) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
 - g) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - h) Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili;
 - i) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
 - j) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 276/2003;
 - k) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
 - l) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale;
2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nell'Elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione di cui all'art. 9 tra i soggetti dell'Elenco di cui al comma 2.
4. Il medesimo soggetto non può svolgere in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. In accordo con la Regione anche altri Ministeri possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, tramite i soggetti promotori di cui al comma 2.

Art. 5 **Soggetti ospitanti**

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Basilicata e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al comma 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, comma 5.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
9. Resta ferma la facoltà della Regione di finanziare percorsi formativi/tirocini finalizzati all'accesso di giovani, non ancora qualificati o abilitati, alle professioni ordinistiche nonché all'iscrizione ai relativi Albi professionali.

Art. 6

Soggetto ospitante multilocalizzato

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del D.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Basilicata una sede legale o una sede operativa, anche allorquando lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un'altra Regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Basilicata, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.
2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è previsto presso una unità operativa in Basilicata, comunica alla Regione la scelta operata.
3. Il computo di cui al successivo art. 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 7
Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il soggetto non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, comunque nel rispetto della durata massima di cui all'art.3 del presente disciplinare. In ogni caso la richiesta di proroga o rinnovo deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante adeguando e integrando opportunamente i contenuti del PFI.

Art. 8
Limiti numerici e premialità

1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:
 - a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato compreso tra sei e venti; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presenti nella

unità operativa avente non più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;

2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al comma 1, lett. c), è condizionata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 4.
4. I soggetti ospitanti di cui al comma 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:
 - a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
5. I tirocini attivati ai sensi del comma 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
6. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
7. Un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del D.lgs. n. 66/2003. È fatto divieto di adibire il tirocinante ad attività in orario notturno.
8. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e).
9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1, lett. c). In tali casi la percentuale di cui al comma 1, lett. c) non può superare il 30%.

Art. 9
Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, nel rispetto degli elementi minimi prescritti da queste "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 maggio 2017.
2. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, sempre nel rispetto degli elementi minimi prescritti dalle succitate "Linee Guida".
3. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
4. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.
5. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale e di Dossier individuale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, mentre il modello di Attestazione finale dell'attività svolta è adottata dall' Ufficio Progettazione Strategica.
6. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
7. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 16 marzo 2016.

Art. 10
Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.l. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito in legge n. 608/1996.

2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle Rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del Sistema regionale BASIL.

Art. 11 **Garanzie assicurative**

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al comma 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica Amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 12 **Modalità di attuazione**

1. I compiti del soggetto promotore sono:
 - a) favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante oltre che nella fase di avvio anche nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire informazioni circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;

- d) provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
 - e) promuovere il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
 - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008; al tirocinante
 - deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Art. 13 Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordina l'organizzazione e il programma relativi al percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte dello stesso soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) provvede alla redazione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
 - e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica Amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può seguire fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso un unico soggetto ospitante. La Regione Basilicata può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri Avvisi pubblici.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;

- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata dello stesso;
 - d) collabora attivamente alla redazione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- a) definire le condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 14 **Attestazione dell'attività svolta**

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con provvedimento dell'Ufficio regionale competente in materia.
2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alla classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli Enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità, ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Nelle more dell'implementazione di detto Repertorio, si fa riferimento al "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata"(RRQ), istituito con D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15
Indennità di partecipazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 450,00(quattrocentocinquanta/00). E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore.
2. L'indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%, in ossequio a quanto disposto dall'art.3, comma 2.
3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma. 1, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma. 1.
7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

8. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, comma. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, comma. 1, lett. a) e comma. 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al comma. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma. 2.
9. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, D.P.R. n. 912/1986.
10. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n.689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.

Art. 16 **Monitoraggio**

1. La Regione Basilicata tramite il Sistema regionale sui tirocini e il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell'attività di monitoraggio la Regione Basilicata pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi non conformi alla disciplina de qua nell'attuazione dell'istituto
2. La Regione Basilicata pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL il report, al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del D.lgs. n. 150/2015.

Art. 17 **Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria**

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio ed in considerazioni delle sanzioni già previste per omissione delle

comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Basilicata promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, non saranno, pertanto, previste sanzioni. Ove la prescrizione non venga ottemperata, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa avrà durata di 24 mesi.
6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 18 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, salvo quanto previsto al comma 3.

2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al comma 1 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli Avvisi Pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano soggetti alla disciplina prevista dalla D.G.R. 116/2014, fino alla loro naturale scadenza.
4. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Basilicata, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal comma 3 del presente articolo.
5. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.